



n. 580/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

II Sezione Civile

Specializzata in materia di impresa

Riunita in camera di consiglio e così composta:

Gianna Maria Zannella	Presidente
Lucia Fanti	Consigliere rel.
Camillo Romandini	Consigliere


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 580 del ruolo dei procedimenti contenziosi dell'anno 2016, vertente tra:

Autoinnovazione s.r.l. in liquidazione ed amministrazione giudiziaria, c.f. 01792500819, in persona del suo amministratore giudiziario e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Roberto





Natoli, elettivamente domiciliata in Roma, via Michele Mercati n. 52, presso lo studio dell'avv. Carlo Alfredo Rotili, come da delega in calce all'atto di appello;

IMPUGNANTE

e

Toyota Motor Italia s.p.a., con sede in Roma 00148, via K. Toyoda, 2, c.f. 03926291000, in persona del suo Direttore Finanziario, Legale ed ICT e procuratore *ad negotia* dott. Alessandro Morganti, rappresentata e difesa – anche disgiuntamente – dagli avv.ti prof. Andrea Nervi e Miriam Zulli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Tosato, in via Sallustiana n. 26, Roma in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione;

IMPUGNATA


avente ad oggetto: impugnativa per nullità del lodo arbitrale emesso il 17 settembre 2015 dal Collegio formato dagli arbitri avv.ti prof.ri Claudio Scognamiglio, Federico Ferro Luzzi e Mario Serio nel procedimento arbitrale promosso da Autoinnovazione nei confronti di Toyota Motor Italia spa;

CONSIDERATO

con atto di citazione ritualmente notificato Autoinnovazione s.r.l. in liquidazione ed amministrazione giudiziaria (già concessionaria automobilistica della Toyota per la zona di Trapani) - ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte Toyota Motor Italia s.p.a. (di seguito TMI) - società del gruppo Toyota, che si occupa di organizzare la distribuzione delle vetture e dei ricambi Toyota sul territorio italiano - impugnando per nullità il lodo suindicato, mediante il quale il Collegio Arbitrale aveva definito la controversia tra loro insorta, vertente sulla decisione della Toyota di non dare corso al rinnovo contrattuale con la concessionaria, una volta scaduto il precedente rapporto contrattuale a tempo determinato, di durata quinquennale;

in particolare Autoinnovazione aveva chiesto affermarsi la sussistenza di un proprio diritto ad ottenere il rinnovo contrattuale automatico del contratto o in subordine ad accertare la sussistenza di un legittimo





affidamento in ordine alla stipulazione del nuovo contratto di concessione, valutandosi se il mancato rinnovo fosse derivante da una condotta della controparte contraria a correttezza e buona fede, integrante responsabilita' precontrattuale;

tale condotta sarebbe in particolare consistita nell'aver TMI preteso una nuova fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia dei pagamenti che la concessionaria avrebbe dovuto effettuare quale condizione per poter concludere un nuovo contratto;

la TMI aveva negato il diritto al rinnovo automatico e quanto al rilascio della fideiussione ne aveva affermato l'indispensabilita', secondo il testo da essa predisposto, il quale costituiva l'allegato 6 del contratto di concessione, trattandosi non gia' di una pretesa formalistica e pretestuosa, ma di una regola assolutamente inderogabile, nel senso che tutti i concessionari Toyota procurano a TMI la citata fideiussione bancaria, tant'e' che la mancanza sopravvenuta della stessa costituisce addirittura causa di risoluzione di diritto del contratto di concessione;


all'esito del giudizio, la decisione arbitrale aveva sancito l'assenza di un diritto di Autoinnovazione ad ottenere il rinnovo contrattuale ed aveva del pari negato la sussistenza, in capo a TMI, di condotte connotanti responsabilita' precontrattuale;

con atto di citazione ritualmente notificato Autoinnovazione ha impugnato il predetto lodo per nullita', adducendone la contrarieta' all'ordine pubblico;

TMI ha resistito alla domanda;

dopo vari rinvii d'ufficio la causa e' stata assegnata all'odierna Relatrice il 30/5/2022 e fissata all'udienza dell'8 novembre per la precisazione delle conclusioni e la discussione;





la Corte ha poi disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta e di memorie conclusionali, ai sensi dell'art. 221 DL 34/2020, conv. in L. 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

sostituita la discussione con il deposito di note, la causa e' stata assunta in decisione, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di scritti conclusivi, avendone le parti gia' usufruito.

O S S E R V A

Deduce l'impugnante Autoinnovazioni che il lodo impugnato sia affetto da nullità, poiché' in contrasto con l'ordine pubblico (art. 829, comma 3, ult. parte, c.p.c.).

La nullità risiederebbe nella violazione della clausola generale di buona fede che sarebbe riconducibile al principio costituzionale di solidarietà. Cio' in quanto non sarebbe stato operato, da parte degli Arbitri, un equo bilanciamento tra gli interessi economici contrapposti delle parti.


In particolare la pretesa di TMI di rinnovare il contratto di concessione soltanto al cospetto di una fideiussione bancaria a prima richiesta sarebbe condotta del tutto pretestuosa ed inesigibile, stante l'offerta di Autoinnovazioni di rilasciare in garanzia, in luogo della fideiussione, un assegno circolare.

Secondo l'assunto dell'impugnante, la corretta applicazione di tale principio avrebbe dovuto indurre il Collegio a contemperare le contrapposte posizioni delle parti e, per l'effetto, a prendere in considerazione la circostanza che, pur in mancanza della fideiussione richiesta, Autoinnovazione aveva offerto a TMI una soluzione alternativa, rappresentata da un deposito cauzionale.

L'impugnazione e' inammissibile.

In primo luogo la censura proposta, sia pure formalmente correlata alla violazione all'ordine pubblico, cela in realta' una doglianza attinente al merito della controversia, ovvero al contenuto del giudizio operato dagli





Arbitri in merito alla valenza della richiesta di fideiussione, al fatto che essa fosse o meno equipollente al deposito cauzionale ed al preteso diritto al rinnovo automatico del contratto.

Cio' che invoca l'impugnante e' a ben vedere il riesame delle circostanze di fatto e delle valutazioni istruttorie che sono state compiute dal Collegio arbitrale nell'esercizio delle sue funzioni, sull'assunto che la precedente valutazione sia erronea.

Va innanzi tutto posto in rilievo come siano nella specie inammissibili censure per *errores in iudicando*.

Prevede infatti la clausola compromissoria: “*Qualora insorga controversia fra le Parti su questioni diverse da quelle di cui al precedente art. 9.6.(a) [i.e. questioni puramente commerciali, quali obiettivi di vendita o livelli di stock– n.d.a.], ciascuna delle Parti può sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri, secondo quanto previsto agli artt. 806 e seguenti c.p.c. Il giudizio arbitrale si svolgerà a Roma ed il lodo sarà reso secondo diritto.*”

Trattasi di clausola risalente al 2008, successiva alla riforma dell'arbitrato, entrata in vigore con il d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.


La clausola non prevede la possibilità di impugnare il lodo per violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia e ciò impedisce di censurare il Lodo per pretesi *errores in iudicando*.

Da ciò consegue che il lodo reso tra TMI ed EF è suscettibile di essere impugnato solo per *errores in procedendo*, nel rispetto della griglia di motivi elencata al primo comma dell'art. 829 c.p.c..

In secondo luogo, non appare in alcun modo ravvisabile una lesione dell'ordine pubblico.

La norma invocata dall'impugnante (l'ultima parte del comma 3 dell'art. 829 c.p.c.) è idonea infatti a fondare una pronuncia di nullità del lodo solo nei casi estremi in cui la decisione arbitrale abbia fatto applicazione di regole di diritto sostanziale palesemente contrastanti con norme e principi inderogabili dell'ordinamento giuridico.





Deve trattarsi di vizi rilevabili *ictu oculi* dalla lettura del lodo, e tali da condurre a conclusioni aberranti alla luce delle norme e dei principi dell'ordinamento giuridico.

L'interpretazione restrittiva della norma in parola è del resto giustificata dall'esigenza di assicurare stabilità al lodo arbitrale, *“d'altro canto il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regola ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento”* (Cass. Civ. sentenza n. 21850/2020).

Nel caso di specie neppure viene dedotta, a ben vedere, una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, ma ci si duole unicamente della valutazione operata dagli Arbitri, invocandone una alternativa da parte di questa Corte, ma trattasi per quanto detto di richiesta inammissibile, poiché vertente su pretesi *errores in iudicando* e sul merito della controversia.

Conclusivamente l'impugnazione del lodo per nullità va dichiarata inammissibile.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 830, co., I, c.p.c., definitivamente pronunciando sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale in epigrafe indicato, dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.

Condanna l'impugnante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Toyota Motor Italia spa, in persona del legale rappresentante, le spese della presente fase, che si liquidano nella misura di € 7.254,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022.





Il Consigliere rel.

Dr. L. Fanti

Il Presidente

Dr. G.M. Zannella

Arbitrato in Italia

